

## NOTIZIARIO N. 39 - 29 OTTOBRE 2021

### ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E ISTITUZIONALI

- ◆ Confimi Industria al tavolo del Ministero del Lavoro sul tema “lavoro agile”. pag. 3
- ◆ Confimi Industria al tavolo settoriale MAECI. pag. 3

### AFFARI GENERALI

- ◆ Legge di Bilancio 2022: “BOZZA”. pag. 4
- ◆ Password: dal Garante per la Protezione dei dati personali i suggerimenti per sceglierle e conservarle in modo sicuro. pag. 5
- ◆ Codice della crisi d’impresa: testo aggiornato con le modifiche del D.L. 118/2021 (convertito nella legge 147/2021) che, tra l’altro, ne ha differito l’entrata in vigore al 16 maggio 2022. pag. 9

### AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ CONAI: Circolare 21/10/2021, nuova procedura di rimborso per sfridi da autoproduzione di imballaggi. pag. 10
- ◆ CONAI: ulteriori riduzioni dei contributi ambientali per gli imballaggi in carta ed in plastica a partire dal 01/01/2022. pag. 17
- ◆ INAIL, questionnaire on Supporting OSH compliance – Supply chain. pag. 18

### FISCALE

- ◆ D.L. 21 ottobre 2021, n. 146: Decreto in materia fiscale e tutela del lavoro. Scheda di sintesi. pag. 26

### FORMAZIONE



- ◆ Tecnico per l’automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC. pag. 34

### SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Assunzione, nel biennio 2021-2022, di donne disoccupate/prive di impiego regolarmente retribuito: autorizzato dalla Commissione Europea l’esonero contributivo. pag. 36

<p style="text-align: center;"><b>CONFIMI INDUSTRIA AL TAVOLO DEL MINISTERO DEL LAVORO SUL TEMA "LAVORO AGILE"</b></p>
--

Il prossimo martedì 2 novembre Confimi Industria parteciperà, con le parti sociali, al tavolo indetto dal **Ministro del Lavoro Andrea Orlando** in tema **"lavoro agile"**.

Per Confimi Industria vi prenderanno parte il Responsabile nazionale delle Relazioni Industriali - Mario Borin e Stefano Bosio – componente della Commissione Sindacale.

<p style="text-align: center;"><b>CONFIMI INDUSTRIA AL TAVOLO SETTORIALE MAECI</b></p>
--

Il prossimo venerdì 12 novembre Confimi Industria parteciperà al tavolo tecnico settoriale, in vista della **Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione** prevista per dicembre e della definizione del **Piano Straordinario per il Made in Italy 2022**, indetto dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.

Per Confimi Industria vi prenderanno parte la Responsabile Ufficio Estero Elena Fassa e la Responsabile Ufficio Economico Alessandra Tassini.

**LEGGE DI BILANCIO 2022  
"BOZZA"**

Per opportuna informazione si ritiene utile pubblicare la **BOZZA** della Legge di Bilancio 2022.

Il testo è consultabile al seguente link:

<http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2021/10/Affgen-1-bilancio-2.pdf>

**PASSWORD**  
**DAL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI I SUGGERIMENTI PER SCEGLIERLE E**  
**CONSERVARLE IN MODO SICURO**

Pochi e semplici suggerimenti per la sicurezza dei dispositivi e dei servizi digitali che utilizziamo ogni giorno.

Il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI lancia una nuova scheda con consigli di base per impostare password sicure e gestirle in modo accorto.

L'accluso nuovo vademecum spiega per esempio «come scegliere una buona password, come gestire tutte quelle che fanno parte della nostra vita quotidiana (da quelle per accedere ai dispositivi a quelle per i vari servizi di e-mail, acquisto online, ecc.) e come conservarle in modo che non siano facile preda di eventuali malintenzionati.

La prima linea di difesa dei nostri dati personali è sempre la consapevolezza su come gestiamo, conserviamo ed eventualmente diffondiamo le informazioni che ci riguardano.

La scheda, che ha finalità divulgative, si inserisce nel quadro delle attività di educazione digitale di base che fanno parte della missione specifica dell'Autorità.



GPDP

GARANTE  
PER LA PROTEZIONE  
DEI DATI PERSONALI

Username



\*\*\*\*\*

LOG IN



# Suggerimenti per creare e gestire password a prova di privacy

## IMPOSTA BENE LA TUA PASSWORD


Una buona password:

- **deve essere abbastanza lunga:** almeno 8 caratteri, anche se più aumenta il numero dei caratteri più la password diventa “robusta” (si suggerisce intorno ai 15 caratteri);
- **deve contenere caratteri di almeno 4 diverse tipologie**, da scegliere tra: lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri, caratteri speciali (cioè punti, trattino, underscore, ecc.);
- **non deve contenere riferimenti personali facili da indovinare** (nome, cognome, data di nascita, ecc.). Non deve nemmeno contenere riferimenti al nome utente (detto anche user account, alias, user id, user name);
- **meglio evitare che contenga parole “da dizionario”**, cioè parole intere di uso comune: è meglio usare parole di fantasia oppure parole “camuffate” per renderle meno comuni, magari interrompendole con caratteri speciali (ad esempio: caffè può diventare caf-f3). Esistono infatti software programmati per tentare di indovinare e rubare le password provando sistematicamente tutte le parole di uso comune nelle varie lingue, e con questa accortezza si può rendere il loro funzionamento più complicato;
- **andrebbe periodicamente cambiata**, soprattutto per i profili più importanti o quelli che usi più spesso (e-mail, e-banking, social network, ecc.).



## GESTISCI BENE LE TUE PASSWORD

- **Utilizza password diverse per account diversi** (e-mail, social network, servizi digitali di varia natura, ecc.). In caso di «furto» di una password si evita così il rischio che anche gli altri profili che ti appartengono possano essere facilmente violati.
- Altra accortezza importante è quella di **NON utilizzare password già utilizzate in passato**.
- Occorre poi ricordare che le eventuali **password temporanee** rilasciate da un sistema o da un servizio informatico vanno sempre immediatamente cambiate, scegliendone una personale.



## SE VUOI STARE PIU' TRANQUILLO

Utilizza (laddove disponibili) **meccanismi di autenticazione multi fattore** (es. codici OTP one-time-password), che rafforzano la protezione offerta dalla password.



## CONSERVA CON CURA LE TUE PASSWORD

- **Non scrivere mai le password su biglietti** che poi magari conservi nel portafoglio o indosso, o che puoi distrattamente lasciare in giro, oppure in file non protetti sui tuoi dispositivi personali (computer, smartphone o tablet).
- **Evita sempre di condividere le password** via e-mail, sms, social network, instant messaging, ecc.. Anche se le comunichi a persone conosciute, le credenziali potrebbero essere diffuse involontariamente a terzi o «rubate» da malintenzionati.
- Se usi pc, smartphone e altri dispositivi che non ti appartengono, **evita sempre che possano conservare in memoria le password da te utilizzate.**



## VALUTA SE USARE «GESTORI DI PASSWORD»

Si tratta di programmi specializzati che generano password sicure e consentono di appuntare in formato digitale tutte le password salvandole in un database cifrato sicuro. Ce ne sono di vario tipo, gratuiti o a pagamento.

**CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA: TESTO AGGIORNATO CON LE MODIFICHE DEL D.L. 118/2021 (CONVERTITO NELLA LEGGE 147/2021) CHE, TRA L'ALTRO, NE HA DIFFERITO L'ENTRATA IN VIGORE AL 16 MAGGIO 2022**

Al

link

<https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-14&atto.codiceRedazionale=19G00007&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=42188413-6430-470d-b033-6471fde660cd&tabID=0.8315430587938766&title=lbl.dettaglioAtto>

si può consultare il testo - di 267 pagine, escluse le note - del «Codice della crisi d'impresa» (d.lgs. 12/1/2019 n. 14), la cui entrata in vigore è stata rinviata (con l'eccezione del titolo II della Parte prima, differita al 31 dicembre 2023, e degli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388, efficaci dal 16 marzo 2019) al 16 maggio 2022 dal decreto-legge 24/8/2021 n. 118.

Tale d.l., accessibile con un clic su [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06353&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-10-23&atto.codiceRedazionale=21A06353&elenco30giorni=true), è stato convertito, con modificazioni, nella legge 21/10/2021 n. 147, il cui Capo 1 (artt. 1-23 bis) reca «Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale.»

Al fine di aiutare le imprese in difficoltà o insolventi e di far fronte alla necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, il d.l. 118/2021, oltre a prevedere il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del «Codice della crisi d'impresa» e al 31 dicembre 2023 del Titolo II della Parte prima sulle «Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi», tra l'altro, ha:

- prorogato il termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e cooperative;
- introdotto e disciplinato la procedura di composizione negoziata della crisi accessibile, tramite una piattaforma telematica nazionale, da parte degli iscritti nel registro delle imprese attraverso il portale istituzionale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che offre l'affiancamento di un esperto, ossia un soggetto terzo e indipendente munito di specifiche competenze e al quale viene affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori. La piattaforma, gestita sotto la vigilanza dei ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico, contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test di verifica per la perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata;
- stabilito i criteri per la nomina degli esperti, le modalità per la domanda di iscrizione all'elenco, i requisiti e la formazione necessari per accedervi;
- stabilito, in tema di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento, che nel “corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa”.

**CONAI**  
**CIRCOLARE 21/10/2021**  
**NUOVA PROCEDURA DI RIMBORSO PER SFRIDI DA AUTOPRODUZIONE DI IMBALLAGGI**

In data 21 ottobre 2021 il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha emanato l'acclusa Circolare, riguardante una nuova procedura di rimborso (ex post) riservata ad alcuni casi di sfridi (di materie prime/semilavorati) generati da autoproduzione di imballaggi dall'1.1.2022 e già assoggettati al Contributo ambientale Conai.

Tale novità sarà pubblicata sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) nella sezione Download documenti/Circolari applicative nonché divulgata alle aziende interessate e introdotta nella Guida Conai per l'anno 2022.

Per eventuali approfondimenti è possibile contattare il Numero Verde 800337799 o scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org).

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)

## A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 21 ottobre 2021

**Oggetto: Nuova procedura di rimborso (ex post) riservata ad alcuni casi di sfridi (di materie prime/semilavorati) generati da autoproduzione di imballaggi dall'1.1.2022 e già assoggettati al Contributo ambientale Conai.**

Secondo le vigenti regole generali consortili, il Contributo ambientale Conai (di seguito CAC) si applica al momento della cosiddetta “**prima cessione**” (vale a dire il trasferimento dall'ultimo produttore o commerciante al primo utilizzatore effettivo dell'imballaggio/materiale di imballaggio) tenendo conto del peso dell'imballaggio finito o della materia prima/semilavorato trasferiti all'utilizzatore che, in quest'ultimo caso, “**autoproduce**” l'imballaggio per confezionare le proprie merci.

Ne deriva che il CAC viene riconosciuto dall'autoproduttore<sup>1</sup> anche sulla parte di sfridi generati dalla trasformazione in imballaggio finito della materia prima o del semilavorato acquistato. Tale meccanismo operativo è da collocarsi in un più ampio contesto di semplificazioni procedurali nell'applicazione, dichiarazione e versamento del CAC, valido fin dall'avvio del sistema consortile per ridurre i pesi amministrativi e organizzativi a carico delle imprese.

A seguito di alcune sollecitazioni pervenute da aziende, anche per il tramite delle associazioni di categoria di riferimento, il Gruppo di Lavoro Semplificazione del Consorzio, su incarico del Consiglio di Amministrazione del CONAI, ha svolto articolate ed approfondite analisi in merito alle varie realtà operative riguardanti il fenomeno dell'autoproduzione di imballaggi, coinvolgendo diversi soggetti, tra cui associazioni, imprese, consorzi di filiera, in possesso di dati e informazioni utili.

In base agli elementi acquisiti dal Gruppo di Lavoro e su proposta dello stesso, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 ottobre scorso, anche tenendo conto della evoluzione nel tempo del sistema regolatorio di determinazione e applicazione del contributo ambientale, ha deliberato a favore di una maggiore equità contributiva tra utilizzatore e autoproduttore di imballaggi introducendo, **per le imprese che autoproducono imballaggi per il confezionamento delle proprie merci, nuove regole a partire dal 1° gennaio 2022**, con i limiti e le condizioni di seguito specificate.

### NUOVA PROCEDURA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022

**La nuova procedura è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell'imballaggio**, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall'autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi.

<sup>1</sup> Impresa che acquista materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare e/o riparare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall'imballaggio) - vgs. Guida CONAI 2021, Volume 1, Terminologia.

**La stessa procedura non riguarda conseguentemente** gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

## **MODALITA' E TERMINI PER ACCEDERE ALLA PROCEDURA**

La richiesta di rimborso del Consorziato:

- dovrà essere presentata **mediante una specifica modulistica**<sup>2</sup>, entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello solare di riferimento del rimborso. Le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i 30 giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante;
- **deve essere anticipata al CONAI con una comunicazione specifica, entro il 30/9 dell'anno precedente** (a quello per il quale intende chiedere il rimborso), con una stima delle quantità/tipologie di imballaggi autoprodotti e delle quantità dei relativi sfridi (vgs. **Allegato 1**). **Per il primo anno di decorrenza della procedura (2022), il termine per l'invio della comunicazione preventiva è stato prorogato al 31/12/2021.**

Alla suddetta comunicazione preventiva deve essere **allegata una relazione peritale** (da intendersi, nel caso di specie, come un documento tecnico e non una perizia giurata) con la descrizione dei criteri di stima degli sfridi e altri dettagli sul flusso di autoproduzione di imballaggi. Nella stessa relazione devono essere fornite specifiche informazioni circa la gestione a fine vita degli sfridi. La relazione peritale deve essere allegata solo il primo anno o in caso di successive sostanziali variazioni riguardanti i flussi di imballaggi autoprodotti e/o il processo industriale di autoproduzione.

## **CONDIZIONI E PARAMETRI**

- **l'importo minimo è fissato in 200 Euro per materiale**, al di sotto del quale il CONAI non riconoscerà il rimborso;
- **la soglia massima di sfridi è fissata al 10% del peso delle materie prime/semilavorati (già assoggettati al CAC) impiegati per l'autoproduzione di imballaggi, per ciascun materiale**. Pertanto, il CONAI non riconoscerà il rimborso sulla quota di sfridi eventualmente eccedente il 10%;
- **è prevista una validazione e un'analisi di congruità** - da parte del CONAI - dei dati risultanti dalla richiesta di rimborso. In particolare, per i rimborsi con un **importo annuo superiore a 10.000<sup>3</sup> Euro**, il relativo riconoscimento è subordinato ad un'analisi contabile affidata ai revisori scelti dal Consorziato in base ad una lista di revisori proposta dal CONAI stesso; i costi dell'audit saranno a carico del Consorziato che ha richiesto il rimborso. Per i rimborsi **di importo fino a 10.000<sup>4</sup> Euro**, il CONAI potrà eseguire controlli di congruità anche successivamente al riconoscimento dei rimborsi medesimi.

<sup>2</sup> Il modulo per la richiesta di rimborso sarà reso disponibile in tempo utile per la rispettiva scadenza.

<sup>3</sup> Intesi come totale dei contributi ambientali richiesti a rimborso anche se ottenuti dalla somma di più materiali.

<sup>4</sup> Vedi nota precedente.


Costituisce parte integrante della presente circolare l'**Allegato 1** – *facsimile* della “Comunicazione preventiva della richiesta di rimborso del CAC sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi” con le relative istruzioni per la compilazione.

Il CONAI si riserva la possibilità, per gli anni successivi, di rivalutare o rimodulare la procedura stessa anche in funzione di eventuali segnalazioni da parte delle aziende interessate nell'applicazione della presente circolare.

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida CONAI pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet [www.conai.org](http://www.conai.org).

Per eventuali approfondimenti, contattare il numero verde **800337799** o scrivere a [infocontributo@conai.org](mailto:infocontributo@conai.org), citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto  
Direttore Generale  


**Comunicazione preventiva della richiesta di rimborso del Contributo ambientale Conai  
sugli sfridi da autoproduzione di imballaggi**  
Circolare Conai del 21/10/2021

**Spett.le: CONAI - Consorzio Nazionale  
Imballaggi**

Via PEC: [contributo.conai@legalmail.it](mailto:contributo.conai@legalmail.it)

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta, 5  
20122 - Milano

**La sottoscritta** (Ragione Sociale):

Indirizzo:

Codice fiscale:

Partita IVA:

PEC:

Codice socio:

Referente per la compilazione

Telefono:

email:

**DICHIARA**

- di essere Consorziata Conai e di svolgere attività di autoproduzione di imballaggi;
- che per gli sfridi generati nel 2022 nell'ambito dell'autoproduzione di imballaggi di cui alla seguente tabella, presenterà apposita richiesta di rimborso del Contributo ambientale, secondo modalità e termini previsti dalla Circolare Conai del 21/10/2021:

Materiale	Tipologia di imballaggio autoprodotta	Stima di imballaggi autoprodotti nel 2022 (t)	Stima di sfridi generati nel 2022 dall'autoproduzione di imballaggi (t)

Si allega la relazione peritale (obbligatoria).

**Il dichiarante**, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e Data .....

In fede (il legale rappresentante) .....

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA**  
**(Circolare Conai del 21/10/2021)**

**PREMESSA**

La nuova procedura è riservata esclusivamente agli sfridi derivanti dal processo di autoproduzione/trasformazione dell'imballaggio, gestiti come rifiuti per essere smaltiti o recuperati/riciclati oppure ceduti (dall'autoproduttore) come sottoprodotti ad aziende per diventare altri prodotti diversi dagli imballaggi.

La stessa procedura non riguarda conseguentemente gli scarti che si generano al momento del confezionamento delle merci né gli sfridi da autoproduzione che ridiventano imballaggi presso la stessa azienda o altre.

Il Consorziato che intende chiedere il rimborso del Contributo ambientale Conai sugli sfridi generati nel 2022 dall'autoproduzione di imballaggi, dovrà inviare al Conai la comunicazione preventiva.

**Vedi**  
Circolare Conai del 21/10/2021 disponibile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org), "Circolari applicative"

**Attenzione:**

- La richiesta di rimborso per l'anno 2022 deve essere inviata al Conai entro il 28 febbraio 2023, mediante la compilazione di apposita modulistica che sarà resa disponibile in tempo utile.
- Le materie prime e i semilavorati impiegati per l'autoproduzione di imballaggi devono essere già stati assoggettati al Contributo ambientale Conai.

**MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE**

La comunicazione preventiva, con il timbro dell'azienda e la firma del legale rappresentante, deve essere inviata al Conai entro il 30/9 dell'anno precedente a quello per il quale il Consorziato intende chiedere il rimborso. Solo per il primo anno di decorrenza della procedura (2022), tale termine è stato prorogato al 31/12/2021.

Compilare tutti i campi relativi alle *informazioni anagrafiche* e ai riferimenti del *referente della compilazione*.

Nella tabella, per ciascuna tipologia di imballaggio autoprodotta, compilare una riga separata con evidenza del materiale (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile e vetro) e delle quantità (in tonnellate) degli imballaggi autoprodotti e dei relativi sfridi, stimate per l'anno 2022.

Alla comunicazione preventiva deve essere necessariamente allegata una **relazione peritale** (che non dovrà essere allegata per gli anni successivi, salvo che non intervengano successive sostanziali variazioni delle informazioni di seguito riportate).

Nel caso di specie, per **relazione peritale** si intende un documento tecnico (non una perizia giurata) trasmesso al Conai dal Consorziato su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante (o da soggetto da questi delegato), riportante almeno le seguenti informazioni per l'anno di riferimento:

- i criteri adottati per la stima (in tonnellate) degli sfridi;
- descrizione dell'intero processo di autoproduzione di imballaggi (distintamente per tipologia) da cui si generano gli sfridi;
- la gestione/destinazione degli sfridi "a fine vita".

**CONAI**  
**ULTERIORI RIDUZIONI DEI CONTRIBUTI AMBIENTALI PER GLI IMBALLAGGI IN CARTA ED IN**  
**PLASTICA A PARTIRE DAL 01/01/2022**

Con un comunicato stampa il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha comunicato l'applicazione, a partire dal 1° gennaio 2022, di ulteriori riduzioni ai Contributi Ambientali per gli imballaggi in carta ed in plastica

Tali variazioni avranno effetto anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il comunicato è disponibile al link <https://www.conai.org/notizie/conai-nel-2022-ulteriori-riduzioni-dei-contributi-ambientali-per-carta-e-plastica/>, unitamente ad una tabella riepilogativa dei valori dei contributi ambientali/aliquote forfettarie in vigore nel 2021 e da gennaio 2022.

Saranno, infine, disponibili sempre sul sito e/o comunicati direttamente alle imprese interessate anche i nuovi valori delle altre procedure semplificate.

**Dott. Federico Marangoni**



0544/280214 (diretto)



347/0972662



[marangoni@confimiromagna.it](mailto:marangoni@confimiromagna.it)

**INAIL, QUESTIONNAIRE ON SUPPORTING OSH COMPLIANCE – SUPPLY CHAIN**

Riceviamo da INAIL richiesta di collaborazione in merito a quanto in oggetto, essendo Confimi Industria membro del network nazionale del Focal Point Italia, Coordinato da INAIL.

EU-OSHA sta conducendo un progetto, in collaborazione con un gruppo di ricercatori di sei diversi Organizzazioni di ricerca europee, sotto la guida dell'Università della Danimarca meridionale (Prof. Perter Hasle). Il progetto intende indagare le attività di salute e sicurezza all'interno della catena di fornitura. Esempi sono schemi di audit o accordi contrattuali sugli standard minimi. Nel progetto ci si concentra su due settori: agroalimentare e costruzioni, ma sono benvenuti esempi anche da altri settori. L'attenzione è rivolta in particolare ai rapporti di fornitura tra aziende europee (es. Rapporti tra Committenti e Fornitori – Qualificazione delle Imprese legate a tematiche di Salute e Sicurezza, Novità in tema contrattuale, Realizzazione di Procedure, Accordi con Agenzie di somministrazione del personale di lavoro, ecc.).

Nel progetto verranno raccolte buone pratiche da tutta l'UE, nonché informazioni su particolari regolamenti o accordi collettivi di contrattazione che inducano lo sviluppo della SSL nella catena di fornitura nei singoli Paesi UE.

Come parte del progetto, è prevista la compilazione su base volontaria del questionario in allegato rivolto a tutti i Focal Point .

Il questionario è composto da 4 ambiti:

Question 1: Literature and research

Question 2: Regulation

Question 3: Collective bargaining results

Question 4: Company cases

Da quanto sopra esposto, e In qualità di membri del network nazionale del Focal Point Italia, si chiede la vs. collaborazione nel rispondere, per le parti di competenza, al questionario in allegato riguardo al tema “Supporting OSH compliance - Supply chain”.

Le risposte da parte delle aziende interessate dovranno pervenire entro il 04 novembre p.v.

## About the questionnaire:

The questionnaire is simply this word document. You answer by just clicking the line you want to answer. Then the cursor appears there. If you need to engage or consult your Focal Point network for some of the questions, you can just mark the question as well as the boxes to that particular question and send it to them in a separate document. For the identification of the different sectors just click on the tick-boxes and it appears an X.

Please send the answers from you and from your network to [focalpoint@osha.europa.eu](mailto:focalpoint@osha.europa.eu) before the 27<sup>th</sup> october.

## Question 1: Literature and research

*Please give us names and other information about reports, studies or research papers that describe either buyers or suppliers trying to influence their supply chains in terms of OSH.*

*NB: Please give as many examples as you can (If you run out of answer boxes below, please just use Ctrl+C and Ctrl+V to copy paste an empty box below the five already in the questionnaire.*

Question 1: Literature	
Title of publication:	
Language:	
Short paragraph about the content of the publication (two-three sentences):	
Link (if possible)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 1: Literature	
Title of publication:	
Language:	
Short paragraph about the content of the publication (two-three sentences):	

Link (if possible)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 1: Literature	
Title of publication:	
Language:	
Short paragraph about the content of the publication (two-three sentences):	
Link (if possible)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 1: Literature	
Title of publication:	
Language:	
Short paragraph about the content of the publication (two-three sentences):	
Link (if possible)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 1: Literature	
Title of publication:	
Language:	

Short paragraph about the content of the publication (two-three sentences):	
Link (if possible)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

## Question 2: Regulation

*Please give us names and other information about specific legislations or other regulations that that imposes responsibility on one node in a in supply chain for occupational health and safety in other nodes in the supoply chain (e.g. a law that imposes the legal responsibility on the constructor for the OSH of all sub-contractors on a construction project)*

*NB: Please give as many examples as you can (If you run out of answer boxes below, please just use Ctrl+C and Ctrl+V to copy paste an empty box below the three already in the questionnaire.*

Question 2: Regulation	
Name of regulation	
Give a brief description of the regulation (two-three sentences)	
Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 2: Regulation	
Name of regulation	
Give a brief description of the regulation (two-three sentences)	
Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 2: Regulation	
Name of regulation	
Give a brief description of the regulation (two-three sentences)	
Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

### Question 3: Collective bargaining results

*Please give us names and other information about bargaining results, tripartite agreements or other agreements between the social parties that imposes responsibility on one node in a supply chains for occupational safety and health in other nodes in the supply chain (e.g. an agreement that imposes the legal responsibility on the constructor for the OSH of all sub-contractors on a construction project)*

*NB: Please give as many examples as you can (If you run out of answer boxes below, please just use Ctrl+C and Ctrl+V to copy paste an empty box below the three already in the questionnaire).*

Question 3: Collective bargaining results	
Name of agreement	
Give a brief description of the agreement (two-three sentences)	
Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 3: Collective bargaining results	
Name of agreement	
Give a brief description of the agreement (two-three sentences)	

Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 3: Collective bargaining results	
Name of agreement	
Give a brief description of the agreement (two-three sentences)	
Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

#### Question 4: Company cases

*Please give us any examples you might have of companies with specific focus or activities that aims to develop OSH and working conditions in their supply chain.*

*NB: Please give as many examples as you can (If you run out of answer boxes below, please just use Ctrl+C and Ctrl+V to copy paste an empty box below the five already in the questionnaire.*

Question 4: Company cases	
Name of Company	
Give at brief description of the specific focus or activity or the chain relation (two-three sentences)	
Does the supplier relationship in question involve participants from multiple countries (If yes, which countries)	
Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 4: Company cases	
Name of Company	
Give at brief description of the specific focus or activity or the chain relation (two-three sentences)	
Does the supplier relationship in question involve participants from multiple countries (If yes, which countries)	
Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 4: Company cases	
Name of Company	
Give at brief description of the specific focus or activity or the chain relation (two-three sentences)	
Does the supplier relationship in question involve participants from multiple countries (If yes, which countries)	
Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 4: Company cases	
Name of Company	
Give at brief description of the specific focus or activity or the	

chain relation (two-three sentences)	
Does the supplier relationship in question involve participants from multiple countries (If yes, which countries)	
Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

Question 4: Company cases	
Name of Company	
Give at brief description of the specific focus or activity or the chain relation (two-three sentences)	
Does the supplier relationship in question involve participants from multiple countries (If yes, which countries)	
Link (if available)	
Sector	<input type="checkbox"/> Agri-Food <input type="checkbox"/> Construction <input type="checkbox"/> Other sector

**D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146**  
**DECRETO IN MATERIA FISCALE E TUTELA DEL LAVORO**  
**SCHEDA DI SINTESI**

Riportiamo di seguito la scheda di sintesi relativa al DL Fiscale elaborata da Consenso - società di consulenza in Relazioni Istituzionali della nostra Confederazione.

Lo scorso 21 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge recante provvedimenti urgenti in materia fiscale e tutela del lavoro e in data 22 ottobre è stato assegnato alle commissioni 6a (Finanze e Tesoro) e 11a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato per il naturale iter parlamentare di conversione in legge (AS2426).

**Il provvedimento è suddiviso nei seguenti capi:**

- misure urgenti in materia fiscale;
- misure urgenti in materia di lavoro;
- rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- misure finanziarie urgenti
- disposizione finanziarie e finali.

**CAPO I - MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE (artt 1 - 7)**

Per quel che riguarda le misure urgenti in materia fiscale, in relazione agli effetti economici dell'emergenza da COVID-19, la disposizione rimodula i termini per pagare le rate della definizione agevolata “**rottamazione-ter**” e del “**saldo e stralcio**”, fissando il termine di pagamento entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza nel 2020 e per quelle dal 28 febbraio al 31 luglio 2021.

La disposizione modifica quindi il termine precedentemente fissato al 31 maggio 2020 dall'art. 68, comma 3, del dl 17 marzo 2020, n.18.

Inoltre, viene esteso **da sessanta a centocinquanta giorni** il termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1 settembre al 31 dicembre 2021. Fino allo scadere del suddetto termine non saranno dovuti interessi di mora, né l'agente della riscossione potrà procedere all'attività di recupero coattivo del debito. Il decreto estende da dieci a diciotto il numero di rate che, se non versate, determina la cessazione della rateizzazione concessa per il pagamento di entrate tributarie e non tributarie riferite al periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. I debitori decaduti sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, ed il termine di pagamento delle rate sospese durante l'emergenza pandemica è fissato al 31 ottobre 2021. Per quel che riguarda i piani di dilazione in esame:

- restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge e restano validi gli effetti che questi atti hanno prodotto e i rapporti giuridici che ne sono sorti;
- restano acquisiti gli interessi di mora per i versamenti delle rate sospese riscossi nel periodo di cui sopra, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute, che sono calcolate,

secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.

E' prevista anche un'integrazione del contributo a favore dell'Agenzia delle entrate, nello specifico, per l'esercizio 2021, è prevista un'integrazione di 100 milioni di euro, per cui il contributo annuo passa da 112 a 212 milioni di euro. Conseguentemente, per il triennio 2020-2022, il contributo annuo passa da 450 milioni a 550 milioni di euro. L'incremento di 100 milioni è quantificato in esito dell'aggiornamento delle stime di incasso previste per l'esercizio in esame e dei relativi assestamenti del budget economico, quale effetto delle reiterate proroghe del termine di sospensione della riscossione nazionale.

Le risorse del fondo relativo alla **"lotteria dei corrispettivi"** pari a 56 milioni di euro sono così destinate:

- per un ammontare complessivo annuo non superiore a 44.326.170 euro per l'anno 2021, a 44.790.000 euro per l'anno 2022, a 44.970.000 per l'anno 2023, all'assegnazione dei premi della "lotteria dei corrispettivi"
- per un ammontare complessivo annuo non superiore a 11.673.830 euro per l'anno 2021, a 11.210.000 per l'anno 2022, a 11.030.000 per l'anno 2023, alle spese amministrative e di comunicazione da attribuire alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.

Al Ministro dell'economia e delle finanze è data autorizzazione di apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per rimodulare le predette risorse. La gestione delle spese amministrative e di comunicazione della lotteria degli scontrini è affidata, per il 2020, al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento delle finanze, la competenza verrà poi trasferita direttamente al Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene soppressa la possibilità di utilizzare il credito d'imposta, relativo alle spese sostenute nell'anno 2020, per le imprese esercenti, le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo nella dichiarazione dei redditi, concedendo come unica modalità di fruizione la compensazione prevista dall'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Questo permette all'Agenzia delle entrate di verificare un'eventuale fruizione del credito maggiore rispetto all'ammontare riconosciuto, assicurando il rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro relativo al 2021.

E' soppressa anche la possibilità, da parte delle amministrazioni locali, di deliberare sull'affidamento, ai soggetti preposti a livello nazionale, della riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essa partecipate (articolo 2, comma 2 D.L. 22 ottobre 2016/193). Tale situazione rendeva necessario acquisire, nel caso di società per azioni partecipate da una pluralità di amministrazioni locali (es. Servizio Idrico Integrato), anche la delibera di affidamento della riscossione da parte di tutte le amministrazioni locali partecipanti. Tramite tale soppressione si intendono eliminare le incertezze e le difficoltà applicative che sono emerse da quando il decreto è entrato in vigore.

Il DL fiscale consente, alle imprese che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e precedenti abbiano utilizzato in maniera non corretta il **credito d'imposta** previsto per **attività di ricerca e sviluppo**, di procedere al riversamento spontaneo del credito senza che vengano applicate sanzioni ed interessi. Tale possibilità è riservata anche ai soggetti che hanno usufruito del credito per attività di R&S non direttamente svolte in laboratori o strutture situate in Italia, nonché ai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle

spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento, necessaria ai fini del calcolo del credito d'imposta da fornire. Non possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo, i contribuenti che abbiano posto in essere condotte fraudolente e simulate. Le imprese che intendono avvalersi della procedura sono tenute a comunicarlo all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022 e l'importo del credito utilizzato dovrà essere riversato entro il 16 dicembre 2022. La procedura prevede anche la possibilità della rateazione del rimborso, tramite il versamento di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2022. La procedura sopra descritta non può comunque essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti e siano stati applicati altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale. Al contrario, se l'utilizzo in compensazione del credito è già stato accertato, con provvedimenti non ancora resi definitivi, o constatato ad opera dell'Amministrazione finanziaria, l'impresa può utilizzare la procedura di riversamento ma non potrà usufruire del processo di rateazione.

Il decreto dispone anche la modifica del comma 13 dell'art.1 d.l. 41/2021, al fine di ricomprendere nel quadro normativo, anche le misure di aiuto relative:

- a contributi a fondo perduto alle start-up;
- agli interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19;
- all'esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria;
- a contributi a fondo perduto come previsti dall'art. 1 d.l. 73/2021;
- alla proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei calcoli.

Tale modifica assicura la compatibilità con le regole europee sugli aiuti di stato.

Vengono anche fatti rientrare i revisori legali tra coloro che sono abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni annuali e, quindi, all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni trasmesse.

Il provvedimento in oggetto introduce una nuova norma, in sostituzione della disciplina del **patent box**, volta ad agevolare i costi di ricerca e sviluppo, prevedendo una deducibilità di tali costi maggiorata del 90%. L'obiettivo del legislatore è rendere più celere la fruizione del beneficio per tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa residenti in territorio nazionale o in Paesi esteri, ammesso che si tratti di Stati con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. La deducibilità fiscale si applica ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti per:

- software protetto da copyright;
- brevetti industriali;
- marchi d'impresa;
- disegni e modelli;
- processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell'attività d'impresa.

I soggetti che intendono beneficiare della maggiore deducibilità possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione presentando la documentazione idonea secondo previsto da un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

1 che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali, quali software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

I beneficiari della suddetta agevolazione non potranno fruire del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per tutta la durata dell'opzione descritta. La norma abroga, dunque, la precedente disciplina del *patent box*, che comporta che, dalla data d'entrata in vigore, non è più possibile esercitarne l'opzione. Per coloro i quali abbiano già esercitato l'opzione per la precedente misura agevolativa, e sia ancora in corso, è possibile optare per il nuovo regime.

Con riferimento all'**automotive**, al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore, il decreto prevede il rifinanziamento del *Fondo automotive per contributi ecobonus*, pari ad un importo di 100 milioni di euro, relativamente all'anno 2021.

## CAPO II - MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO (artt 8 - 11)

In merito alle misure urgenti in materia di lavoro sono diversi gli ambiti di applicazione trattati, tra questi, il provvedimento modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.27 del 2020, che ha disposto, ai fini del trattamento economico, **l'equiparazione della quarantena alla malattia** in favore dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'INPS. Ne possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti ad esclusione degli iscritti alla Gestione separata dell'INPS. La quarantena sarà equiparata alla malattia fino al 31 dicembre 2021, data della cessazione dello stato d'emergenza. Per tutti i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che abbiano effettuato la quarantena e siano stati ristorati dai datori di lavoro in base ai contratti collettivi e ai diversi accordi contrattuali, viene previsto un rimborso di 600 euro per lavoratore, da erogare al datore di lavoro, qualora non siano presenti dati specifici sull'entità degli importi di malattia. Le risorse stanziare a copertura del predetto onere si quantificano in 188, 3 milioni di euro.

Per quel che riguarda i **congedi parentali**, fino al 31 dicembre 2021, è previsto che, il lavoratore dipendente con figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all'altro genitore, possa astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità a prescindere dall'età del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria. Per tali periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione normalmente percepita. Per i congedi parentali relativi ai bambini con età inferiore agli 8 anni di vita, fruiti dai genitori dall'inizio dell'anno scolastico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere convertiti a domanda nel congedo precedentemente descritto, con diritto alla suddetta indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

1 che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali, quali software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

I beneficiari della suddetta agevolazione non potranno fruire del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per tutta la durata dell'opzione descritta. La norma abroga, dunque, la precedente disciplina del *patent box*, che comporta che, dalla data d'entrata in vigore, non è più possibile esercitarne l'opzione. Per coloro i quali abbiano già esercitato l'opzione per la precedente misura agevolativa, e sia ancora in corso, è possibile optare per il nuovo regime.

Con riferimento all'**automotive**, al fine di assicurare continuità alle misure incentivanti e di sostegno al settore, il decreto prevede il rifinanziamento del *Fondo automotive per contributi ecobonus*, pari ad un importo di 100 milioni di euro, relativamente all'anno 2021.

## CAPO II - MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO (artt 8 - 11)

In merito alle misure urgenti in materia di lavoro sono diversi gli ambiti di applicazione trattati, tra questi, il provvedimento modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.27 del 2020, che ha disposto, ai fini del trattamento economico, **l'equiparazione della quarantena alla malattia** in favore dei lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'INPS. Ne possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti ad esclusione degli iscritti alla Gestione separata dell'INPS. La quarantena sarà equiparata alla malattia fino al 31 dicembre 2021, data della cessazione dello stato d'emergenza. Per tutti i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che abbiano effettuato la quarantena e siano stati ristorati dai datori di lavoro in base ai contratti collettivi e ai diversi accordi contrattuali, viene previsto un rimborso di 600 euro per lavoratore, da erogare al datore di lavoro, qualora non siano presenti dati specifici sull'entità degli importi di malattia. Le risorse stanziare a copertura del predetto onere si quantificano in 188, 3 milioni di euro.

Per quel che riguarda i **congedi parentali**, fino al 31 dicembre 2021, è previsto che, il lavoratore dipendente con figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all'altro genitore, possa astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità a prescindere dall'età del figlio. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria. Per tali periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione normalmente percepita. Per i congedi parentali relativi ai bambini con età inferiore agli 8 anni di vita, fruiti dai genitori dall'inizio dell'anno scolastico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere convertiti a domanda nel congedo precedentemente descritto, con diritto alla suddetta indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, indennità o riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Del congedo può fruire un solo genitore, salvo che il secondo genitore non abbia altri figli minori di quattordici anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo delle stesse misure. I genitori lavoratori, che svolgono per professione abituale attività di lavoro autonomo, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata possono anch'essi beneficiare di tale congedo. L'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile prevista, è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La stessa indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Per tali misure il limite di spesa è configurato in 29,3 milioni di euro, le modalità operative per accedere a tali benefici sono stabilite dall'INPS che, qualora rilevi il raggiungimento di tale cifra non prenderà in considerazione ulteriori domande. Inoltre, al fine di garantire la sostituzione del personale scolastico è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro.

La disposizione prevede, inoltre, la possibilità di assicurare un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori dipendenti di Alitalia SAI e Alitalia CityLiner in amministrazione straordinaria.

L'intervento normativo prevede che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, domanda di **assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga**. La durata massima per beneficiare di tali provvedimenti è di tredici settimane nel periodo tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021 e per tali trattamenti non è previsto alcun contributo addizionale. Il limite massimo di spesa per tali misure è pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, diviso in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Al raggiungimento del limite l'INPS non prenderà in considerazione altre domande.

Per i datori di lavoro delle **industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia**, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili che sospendono l'attività per i motivi di cui sopra, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di nove settimane nel periodo tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale. A proposito di questo, il limite di spesa di 265,4 milioni di euro precedentemente fissato per tale settore, è stato incrementato di 80 milioni di euro per il 2021.

I periodi di integrazione salariale vengono concessi ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane precedentemente previsto.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Inizialmente il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo quello di entrata in vigore del decreto fiscale in oggetto.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS il datore di lavoro deve inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro i termini di cui sopra. La disposizione, oltre che ai soggetti di cui sopra si applicano anche ai fondi di solidarietà.

Va specificato che, ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l'avvio delle procedure di dichiarazione di licenziamento collettivo per tutta la durata di fruizione del trattamento, nonché la possibilità di recedere dal contratto per giustificato motivo, a meno che i licenziamenti non siano motivati dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa o siano intimati in caso di fallimenti.

Per i datori di lavoro che non possano ricorrere ai **trattamenti di integrazione salariale**, è prevista la rideterminazione del limite di spesa da 351 milioni di euro a 106 milioni di euro, per il 2021.

Il provvedimento dispone, inoltre, il rifinanziamento della misura relativa al **Reddito e alla Pensione di cittadinanza** per un importo di 200 milioni di euro.

In materia di **somministrazioni del lavoro**, al fine di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori impiegati in missione a tempo determinato presso l'utilizzatore, evitando il turn-over tra i lavoratori, il provvedimento prevede l'eliminazione del termine fissato al 31 dicembre 2021 per sottoscrivere contratti che permettano all'utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 2 anni, il lavoratore somministrato, a patto che questo sia stato assunto dall'agenzia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

### CAPO III - RAFFORZAMENTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (artt 12 - 13)

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il legislatore è intervenuto con l'obiettivo di incrementare l'attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti competenti a monitorare il rispetto delle norme prevenzionistiche. Nel dettaglio, si modifica il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevedendo l'incremento di riunioni periodiche anche su richiesta dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Tali modifiche dispongono la sostituzione con specifiche terminologie riguardanti la programmazione, il controllo e la gestione di attività di vigilanza sui posti di lavoro e relative sanzioni. Inoltre, gli introiti derivanti dall'adozione di tali sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia di prevenzione, andranno ad integrare un apposito capitolo riservato all'Agenzia finalizzato al controllo dell'attività di prevenzione. Relativamente all'attività richiesta all'Ispettorato nazionale del lavoro, è prevista una relazione annuale da presentare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in merito all'attività svolta in materia di prevenzione e di controllo e contrasto del lavoro irregolare. La relazione dovrà inoltre contenere un bilancio dei risultati conseguiti, prospettive di sviluppo e pianificazione di progetti inerenti l'attività di vigilanza sul posto di lavoro. In materia di **contrasto del lavoro irregolare**, si prevedono modifiche al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, legate alla rivisitazione delle condizioni necessarie per l'adozione del provvedimento cautelare: il 10 per cento (e non più 20 per cento) del personale «in nero» presente sul luogo di lavoro. Inoltre è prevista l'individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi. Secondo quanto disciplinato, il provvedimento di sospensione scatterà a fronte di gravi violazioni alla prevenzione e alla sicurezza, individuate e

catalogate all'interno della tabella cui si fa riferimento nel decreto legislativo n.81 del 2008, che contiene alcune fattispecie di illecito. La disciplina del provvedimento cautelare, a seguito di revisione, prevede la sospensione della parte imprenditoriale interessata alla violazione, la sospensione del lavoratore con mantenimento del diritto di retribuzione e il vincolo imposto all'impresa interessata dal provvedimento, di contrattare con l'Amministrazione per la durata della sospensione.

#### **CAPO IV - MISURE FINANZIARIE URGENTI (artt 14 - 15)**

Il decreto legge in esame prevede, inoltre, l'adozione di nuove disposizioni relativamente agli obblighi europei e internazionali e alla liquidazione degli enti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Inoltre, la norma, inserisce nel codice dell'ordinamento militare alcune disposizioni volte a integrare la nuova disciplina dell'assistenza spirituale alle forze armate.

#### **CAPO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI (artt 16 - 18)**

Il decreto prevede anche di aumentare di 1300 milioni di euro il limite di spesa concesso al Gestore dell'**infrastruttura ferroviaria nazionale** per gli investimenti relativi alla rete tradizionale, così come sono aumentati di 200 milioni i fondi a disposizione del contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa. Al fine di migliorare la componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto è autorizzata una maggiorazione di spesa di 20 milioni di euro, sono inoltre indicate le cifre assegnate alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia in materia di finanza pubblica per l'anno 2021.

Infine nell'art.17 vengono specificate le coperture finanziarie per poter attuare le iniziative sopra elencate. Il decreto è entrato in vigore dal 22 Ottobre 2021.



**ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE**  
**OFFERTA FORMATIVA 2021/2022**  
**Tecnico per l'automazione industriale**  
**specializzato in manutenzione e programmazione PLC**  
**Ravenna**

<b>Specializzazione tecnica nazionale</b>	<b>Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali</b>
<b>Descrizione del profilo</b>	Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di quelle proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, così come di verificare la conformità del prodotto rispetto agli standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione. La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.
<b>Contenuti del percorso</b>	Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doveri dei lavoratori, organizzazione aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità.
<b>Sede di svolgimento</b>	Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari
<b>Durata e periodo di svolgimento</b>	800 ore di cui 240 di stage Novembre 2021 – luglio 2022
<b>Numero partecipanti</b>	20
<b>Attestato rilasciato</b>	Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in <b>Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali</b>
<b>Destinatari e requisiti d'accesso</b>	Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto). Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in possesso del diploma, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze



	<p>di base, trasversali e tecnico professionali:</p> <p><b>Competenze di Base:</b> conoscenza della lingua inglese livello A2; conoscenza sull'utilizzo del pc sulla gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza del disegno tecnico CAD-AUTOCAD.</p> <p><b>Competenze Tecnico-Professionali:</b> basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica meccanica.</p> <p><b>Competenze Trasversali:</b> capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving.</p>
<b>Data iscrizione</b>	<b>Entro il 04/11/2021</b>
<b>Criteri di selezione</b>	<p>L'ammissione alla selezione verrà effettuata sulla verifica dei requisiti formali e sostanziali di accesso sopra indicati. I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione. I requisiti di base e tecnico-professionali verranno valutati mediante la somministrazione di test. Il superamento dei test porterà alla fase di selezione vera e propria dove verranno sondate anche le competenze trasversali tramite una prova di gruppo ed un colloquio individuale motivazionale. La valutazione complessiva delle prove produrrà una graduatoria finale che verrà utilizzata per individuare i 20 partecipanti ammessi al corso. In caso di ritiro di alcuni di essi si seguirà l'ordine di punteggio della graduatoria. In base agli esiti della graduatoria si attribuirà un punteggio aggiuntivo (5 punti) per le persone non occupate, salvo comunque aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100 sugli altri requisiti.</p>
<b>Ente di formazione</b>	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)
<b>Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso</b>	
<b>Scuola capofila</b> Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna	
<b>Imprese:</b> Alpi Spa, ATI Mariani Srl, ATL Group Spa; Biesse Sistemi Srl, B&B Silos Impianti Srl; C&C Group Srl, Cemi Spa, Cogeim Srl, Eurocompany Srl, Fratelli Righini Srl, IPM Srl, Minipan Srl, Righini Meccanica Srl, Nordelettrica Impianti Srl, Prima Folder Srl, qb Studio Srl, Resta Srl, Righi Elettroservizi Srl; Sica Spa, Simmetria Sas; Surgital Spa; Teco Impianti Srl, Vulcafex Spa;	
<b>Università</b> Alma Mater Studiorum - Scuola di ingegneria e architettura, Bologna	
<b>Contatti</b>	Referente: Tiziana Coppi Pieri Tel. 0544.280280 E-mail: <a href="mailto:formazione@sviluppopmi.com">formazione@sviluppopmi.com</a> Sito Web: <a href="http://www.sviluppopmi.com">www.sviluppopmi.com</a>
<b>Riferimenti</b>	Operazione Rif. PA 2021-15938/RER approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1263/2021 del 2 agosto 2021. cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna POR 2014-2020.

**ASSUNZIONE, NEL BIENNIO 2021-2022, DI DONNE DISOCCUPATE/PRIVE DI IMPIEGO  
REGOLARMENTE RETRIBUITO: AUTORIZZATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA L'ESONERO  
CONTRIBUTIVO**

L'art. 1, comma 16, della legge 30/12/2020, n. 178 <sup>[\*]</sup> ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici "svantaggiate" (come sotto identificate) effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 <sup>[\*\*]</sup> è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2 e n. 1 del 2021).

**Tale beneficio** - spettante in caso di contratto: 1) a tempo indeterminato, per 18 mesi; 2) a termine, per la sua durata, con un massimo di 12 mesi, aumentabili a 18 complessivi se trasformato a tempo indeterminato -, in base a quanto comunicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 28 ottobre 2021 sul proprio sito web, ha ottenuto l'autorizzazione della Commissione europea e, di conseguenza, per la sua effettiva fruizione è ora necessario attendere solo le istruzioni INPS, che ha diramato "prime indicazioni" con la circolare 22/2/2021 n. 32 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021), e "precisazioni" con il messaggio 6/4/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2021).

Ai fini del riconoscimento dell'esonero è necessario che l'assunzione:

- 1) **riguardi una donna con almeno uno di questi requisiti:**
  - di età non inferiore a 50 anni e disoccupata da almeno 12 mesi;
  - priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
  - priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e con residenza in una delle seguenti regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Campania o Basilicata;
  - priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito di una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020);
- 2) **comporti un "incremento occupazionale netto"**, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e quelli mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

<sup>[\*]</sup> **Art. 1, commi da 16 a 18 della legge n. 178/2020**

16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**[\*\*] Art. 4, comma da 8 a 11 della legge n. 92/2012**

8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.